

ROMA



ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI

Direzione Trasporto Pubblico Locale

**REGOLAMENTO
PER I SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA SU STRADA
NON CONNOTATI DA ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO**

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 148 del 7 settembre 2023.

INDICE

Capo I - Disposizioni Comuni

- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni e riferimenti normativi
- Articolo 3 Funzioni amministrative di competenza di Roma Capitale
- Articolo 4 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione del servizio
- Articolo 5 Istanza di rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 6 Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo -
Termini di conclusione
- Articolo 7 Procedimenti pluristrutturati
- Articolo 8 Dialogo partecipativo
- Articolo 9 Adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 10 Obblighi e responsabilità del vettore
- Articolo 11 Attività di controllo e contributo annuale di sorveglianza
- Articolo 12 Modifiche soggettive e oggettive del titolo autorizzatorio
- Articolo 13 Verifiche periodiche mantenimento requisiti - Rinnovo autorizzazione

Capo II - Servizi di Gran Turismo

- Articolo 14 Caratteri distintivi dei servizi di trasporto di Gran Turismo
- Articolo 15 Suddivisione del territorio di Roma Capitale ai fini della circolazione dei
mezzi di Gran Turismo
- Articolo 16 Linee di Gran Turismo da esercire nella ZTL BUS A
- Articolo 17 Svolgimento del servizio di Gran Turismo nelle aree denominate ZTL
BUS B e ZTL BUS C
- Articolo 18 Criteri per l'individuazione dei volumi di traffico sostenibili
- Articolo 19 Procedura selettiva
- Articolo 20 Ulteriore documentazione da allegare all'istanza
- Articolo 21 Durata autorizzazioni - Rinnovo
- Articolo 22 Tariffe applicabili

Capo III - Servizi Commerciali

- Articolo 23 Inquadramento dei servizi commerciali e caratteri distintivi
- Articolo 24 Sovrapposizione e interferenza con il trasporto pubblico locale soggetto ad

obblighi di servizio pubblico

Articolo 25 Ulteriore documentazione da allegare all'istanza

Articolo 26 Tariffe applicabili

Articolo 27 Collocazione geografica aree di capolinea e fermata

Articolo 28 Misure a tutela dell'effettività del regime concorrenziale

Articolo 29 Durata autorizzazioni

Capo IV - Servizi di linea speciali

Articolo 30 Classificazione delle linee speciali

Articolo 31 Ulteriore documentazione da allegare all'istanza

Articolo 32 Durata dell'autorizzazione

Capo V - Apparato sanzionatorio

Articolo 33 Illeciti e sanzioni pecuniarie

Articolo 34 Sospensione

Articolo 35 Revoca

Articolo 36 Decadenza

Articolo 37 Procedimento di comminazione delle misure sanzionatorie

Articolo 38 Strumenti di tutela giurisdizionale

Capo VI - Disposizioni transitorie, di rinvio e finali

Articolo 39 Disciplina delle autorizzazioni in essere

Articolo 40 Accesso e circolazione dei veicoli all'interno delle ZZ TT LL BUS

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di trasporto pubblico di linea su strada non connotati da oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti servizi/linee non OSP), che rientrano nell'alveo della competenza di Roma Capitale.
Tali servizi, soggetti al regime autorizzatorio, vengono espletati secondo logiche imprenditoriali, in assenza di contributi pubblici e a tariffa libera, determinata e fissata dal gestore e comunicata all'Ente autorizzante.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, i presupposti e le modalità per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione amministrativa alle attività di trasporto di cui al primo comma, nonché le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori riconducibili alle competenti Strutture di Roma Capitale.
3. Le funzioni amministrative di Roma Capitale vengono esercitate nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché in conformità ai criteri generali approvati con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 80/2022 (d'ora innanzi criteri generali).
4. La presente disciplina è volta a:
 - a) tutelare il pregevole contesto urbano capitolino;
 - b) tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
 - c) tutelare la sicurezza dei viaggiatori;
 - d) creare condizioni eque e non discriminatorie per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone soggetti ad autorizzazione amministrativa;
 - e) garantire i diritti dell'utenza sanciti dalla normativa comunitaria;
 - f) preservare l'equilibrio dei contratti di servizio stipulati con gli affidatari del trasporto pubblico locale soggetto ad obblighi di servizio pubblico;
 - g) addivenire ad un uso degli spazi razionale e improntato ad un'ottica di intermodalità tra le varie componenti della mobilità cittadina;
 - h) fornire agli stakeholder un quadro regolamentare certo entro cui operare;

Articolo 2 Definizioni e riferimenti normativi

1. Nel novero dei servizi di trasporto di linea non OSP rientrano le linee speciali, le

linee di gran turismo e le linee commerciali, le cui definizioni sono contenute ai commi 4, 5-bis e 5-ter dell'art. 4, Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii.

Il comma 4 recita “sono servizi di linea speciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali i lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici”.

Il comma 5-bis sancisce che “sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico - ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegati che si effettuano a tariffa libera”.

Il comma 5-ter dispone che “sono servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente l'autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi nel rispetto, comunque, del divieto di sovrapposizione o interferenza con” i servizi di trasporto ordinari soggetti ad oneri pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), un “autobus” o “mezzo” o “veicolo” si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico ovvero con offerta non indifferenziata nel caso dei servizi di linea speciali di cui al comma 4, art. 4, Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii. Detti mezzi sono classificati e immatricolati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. b) e dell'art. 93 del medesimo Codice della Strada.
3. Gli elementi costitutivi della linea di trasporto di persone sono percorso, fermate, capolinea, frequenza e orari e conseguente numero di autobus:
 - per percorso si intende la successione degli archi stradali lungo i quali si svolge il servizio;
 - per fermata si intende il luogo identificato da apposita segnaletica orizzontale e verticale per le operazioni di movimentazione dei passeggeri;
 - per capolinea si intende l'area destinata all'attestamento della linea;
 - per frequenza si intende il numero di passaggi nell'unità di tempo che si determina lungo il percorso;
 - per programma di esercizio si intende la modalità di svolgimento del servizio, continuativo o periodico, nell'ambito di ciascuna linea con l'indicazione del tipo di autobus impiegato.

4. Ai fini del presente Regolamento l'“operatore” equivale all'“impresa” e/o “raggruppamento di imprese”, richiedenti e/o titolari dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per lo svolgimento del servizio di linea non OSP, ed equivale ancora a “gestore”, “vettore”, “società” e/o “azienda”.
5. Ai fini del presente Regolamento, per “servizio di trasporto ordinario”, “trasporto pubblico locale soggetto/assoggettato ad oneri pubblici”, “servizi minimi”, “servizi finanziati” e/o “TPL” si intendono i servizi di trasporto programmati e affidati da Roma Capitale o da altri Enti, finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla mobilità da parte della comunità di riferimento, ovvero ad assicurare la fruizione del servizio di trasporto universale.

Articolo 3

Funzioni amministrative di competenza di Roma Capitale

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii e del comma 3, paragrafo 3 dei criteri generali, rientrano nella competenza di Roma Capitale i servizi non OSP che si svolgono completamente nell'ambito territoriale di Roma Capitale, i servizi che interessano in maniera marginale e circoscritta territori di altri comuni limitrofi nonché, quelli che collegano il territorio capitolino con lo scalo ferroviario, con un centro di servizi o sportello polifunzionale, con poli archeologici, culturali, ambientali e produttivi situati anche nei territori di comuni limitrofi.

Sono altresì espressamente ascritte alla competenza di Roma Capitale le funzioni relative ai servizi di gran turismo e commerciali, che si sviluppano da e per Roma Capitale verso gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “Giovanni Battista Pastine”.

Articolo 4

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione del servizio

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di cui al precedente articolo 2, l'operatore richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nel registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, stabilimento, idoneità professionale e idoneità finanziaria previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ed essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui al D.M. n. 291 del 25 novembre 2011;

- c) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati;
 - d) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore;
 - e) rispettare le disposizioni discendenti dal Regolamento CE n. 1370/2007 e dalla Legge Regione Lazio n.30/1998, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui il medesimo vettore sia anche affidatario di un servizio di trasporto di persone soggetto ad obblighi di servizio pubblico;
 - f) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - g) avere la disponibilità, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), di autobus idonei al servizio e conformi alla normativa europea, nazionale, regionale e comunale in materia di emissioni inquinanti, non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di linee non OSP, più di tre infrazioni di cui al successivo art. 33;
 - i) non essere stato destinatario, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione dell'istanza, di un provvedimento di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
 - j) sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio, in relazione ai percorsi e alle fermate proposte, in ossequio alle disposizioni tecniche di cui all'art. 5, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/1980;
3. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, i requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), h), i) devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte della predetta riunione.
4. In osservanza alle prescrizioni dettate dal paragrafo 5, comma 4, dei criteri generali, i suddetti requisiti dovranno essere concretamente posseduti al momento dell'avvio dell'attività oggetto dell'istanza di autorizzazione. Laddove i requisiti di cui ai commi precedenti non siano già posseduti al momento della formulazione dell'istanza, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti rilascia l'autorizzazione sottoposta a condizione sospensiva e accerta il concretizzarsi dei requisiti al momento dell'avvio dell'attività, anche mediante sopralluoghi.
- Dal mancato avveramento delle condizioni sospensive indicate nel provvedimento autorizzativo discende la decadenza della medesima autorizzazione, ai sensi del disposto di cui al successivo art. 36.

5. L'autorizzazione rilasciata all'operatore non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione si dovranno corrispondere a Roma Capitale i diritti di istruttoria nella misura fissata dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina, allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 5

Modalità di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione

1. Il Rappresentante Legale dell'impresa o della riunione di imprese, interessato all'istituzione di una o più linee di trasporto di persone non OSP, deve presentare al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale l'istanza secondo il modello denominato "Allegato 1", corredata dei dati e delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ovvero alla loro completezza, in conformità al precedente art. 4.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo 6 dei criteri generali, l'istanza dovrà risultare completa dei sottoelencati elementi:

- a) indicazione delle generalità dell'Impresa e delle generalità e carica coperta dal dichiarante;
- b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA e indicazione del relativo numero di iscrizione;
- c) dichiarazione concernente la regolare iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), con l'indicazione del relativo numero di iscrizione, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria, capacità professionalità e stabilimento (REG C.E. 1071/09);
- d) dichiarazione in ordine al possesso della certificazione relativa alla qualifica aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, indicando anche l'organismo accreditato che l'ha rilasciata;
- e) dichiarazione afferente alla disponibilità o all'impegno alla disponibilità secondo le condizioni previste all'art. 93 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., di autobus idonei per il servizio specifico da svolgere e in regola con le norme ambientali vigenti a livello regionale e con le disposizioni regolamentari di Roma Capitale in materia di accesso e circolazione all'interno delle ZZ TT LL BUS. Dovranno essere indicati, inoltre, il numero, tipologia, dimensioni, vetustà, uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio oggetto dell'istanza, unitamente alla dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità delle imprese operanti nel settore del trasporto di persone su strada;

- f) dichiarazione inerente alla disponibilità o all'impegno alla disponibilità di personale, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
- g) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio di trasporto, con indicazione della tipologia, della capacità e della ubicazione degli stessi;
- h) dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza, più di tre infrazioni di cui al successivo art. 33, nonché di non essere stato destinatario di provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
- i) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi comunitari in materia di separazione contabile, nell'ipotesi di gestione di servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

In caso di riunione di imprese le dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c), d), h), i) dovranno riferirsi a ciascun vettore facente parte della predetta riunione.

- 2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) scheda recante il programma d'esercizio del servizio richiesto con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanza progressive, tempi di percorrenza e tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio rispetto alla linea per la quale si richiede l'autorizzazione. Il programma orario d'esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell'autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza. Detto programma di esercizio costituirà parte integrante dell'autorizzazione;
 - b) instradamento redatto anche su cartina stradale in scala adeguata, nel quale siano indicati il percorso e le fermate previste con l'indicazione dell'Autorità che ha autorizzato detti percorsi capolinea e/o fermate, ovvero rispetto alle quali si intende richiedere l'autorizzazione alla stessa Amministrazione a cui si rivolge l'istanza, qualora detti capolinea, fermate e percorsi o parte di essi non risultino ancora autorizzate da altra competente Amministrazione per la tipologia di autobus che si intende utilizzare. La cartografia relativa ai dettagli delle fermate e dei capolinea dovrà essere almeno in scala 1:200;
 - c) piano della tariffazione che si intende applicare, con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa;
 - d) relazione tecnica illustrativa del servizio oggetto dell'istanza di autorizzazione contenente i dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede conseguire, e dalla quale si evincano le finalità e le caratteristiche dello stesso servizio;

- e) elenco del materiale rotabile, comprensivo dei mezzi di riserva che si intende adibire al servizio (con indicazione del modello, del telaio, delle dimensioni e, se presenti, della targa, dell'anno di prima immatricolazione, della data di ultima revisione, dei servizi per cui sono stati immatricolati e dell'Ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione). Dovranno essere allegati anche le eventuali copie delle carte di circolazione dei veicoli;
- f) copia fotostatica di un documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive l'istanza di autorizzazione, nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- g) Carta dei Servizi adottata;
- h) ricevuta attestante il pagamento dei diritti d'istruttoria.

Articolo 6

Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo – Validità autorizzazione

1. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con le modalità prescritte dal presente Regolamento e dai criteri generali regionali, rilascia le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasporto di linea non OSP entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di interruzione e sospensione dei termini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo Regolamento di Roma Capitale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1996.
2. Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi non OSP hanno validità di 8 anni, così come previsto dalla disciplina regionale in vigore, salvo durata inferiore avanzata dal richiedente, prescindendo dallo svolgimento del servizio stagionale, periodico o riferito a periodi determinati o ad eventi specifici.
3. L'istante è tenuto a regolarizzare l'istanza incompleta e a fornire le ulteriori indicazioni e documentazione necessaria all'assolvimento delle attività istruttorie entro il termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte delle Strutture capitoline competenti, pena l'irricevibilità della stessa.
4. L'istanza di autorizzazione viene rigettata con provvedimento motivato allorquando non si configurino i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti articoli.

Articolo 7

Procedimenti pluristrutturati

1. Nell'ipotesi di acquisizione obbligatoria di atti di assenso, comunque denominati da parte di altre Amministrazioni Pubbliche, Roma Capitale indice apposita Conferenza di Servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
2. Le competenti Strutture amministrative di Roma Capitale si avvalgono altresì degli ulteriori istituti di semplificazione procedimentale, contenuti al Capo IV della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. I termini previsti dal precedente art. 6, comma 1, rimangono sospesi sino all'emissione degli atti di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento, o alla formazione del silenzio significativo, secondo le modalità indicate dalla legislazione primaria.

Articolo 8

Dialogo partecipativo e proposte dipartimentali

1. Nell'ottica di semplificazione e partecipazione procedimentale ed in ossequio al principio di leale cooperazione tra Amministrazioni Pubbliche e privati, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti può indire conferenze istruttorie con la partecipazione dei soggetti istanti, ovvero proporre modifiche e/o integrazioni ai fini del superamento delle cause ostative all'accoglimento della domanda.
2. Durante l'eventuale e facoltativa procedura di dialogo partecipativo, nonché in caso di formulazione di proposte finalizzate al superamento delle cause ostative all'accoglimento della domanda, i termini di conclusione del procedimento indicati dal precedente art. 6, comma 1, possono essere sospesi una sola volta e per non più di 90 giorni.

Articolo 9

Tempi di attivazione del servizio e adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione

1. Il servizio di linea autorizzato deve essere avviato entro il termine massimo di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e previa comunicazione al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti.

Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, nel caso di espressa richiesta dell'impresa debitamente motivata.

Il mancato inizio del servizio nei termini sopraindicati determina la decadenza dell'autorizzazione amministrativa.

2. Roma Capitale rilascia, su richiesta degli operatori, entro 30 giorni dall'istanza:
 - nulla osta all'immatricolazione dei veicoli per l'impiego in servizio di linea autorizzato;
 - nulla osta all'alienazione dei veicoli;
 - nulla osta alla distrazione dei veicoli dal servizio di linea ad un servizio diverso, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2003.

La dismissione dei veicoli dal servizio di linea può avvenire su richiesta del titolare o d'ufficio.

3. L'operatore destinatario del provvedimento di autorizzazione è tenuto a trasmettere al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti copia delle carte di circolazione dei mezzi immatricolati in linea.

Articolo 10

Obblighi e responsabilità del vettore autorizzato

1. Il titolare dell'autorizzazione al servizio di trasporto di persone non OSP è tenuto ad osservare integralmente gli obblighi sanciti dai paragrafi 9 e 10 dei criteri generali regionali.
2. I capolinea e le fermate dovranno essere facilmente individuabili e differenziate rispetto ai servizi di linea ordinari soggetti ad oneri pubblici di cui al comma 1, lett. a), art. 4 della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii.
 Nel caso di fermata/capolinea condivise da più linee non OSP, la palina deve essere unica.
 Gli oneri relativi al posizionamento e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale sono a carico dei gestori e la loro installazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente proprietario della strada.
3. Gli autobus impiegati nel servizio non OSP, oltre a dover risultare compatibili con le caratteristiche dei percorsi autorizzati, dovranno esporre sulla parte anteriore un'apposita tabella, indicante la tipologia del servizio e la denominazione della linea.

4. L'accesso e la circolazione dei mezzi adibiti ai servizi non OSP nelle ZZ TT LL BUS, istituite sul territorio capitolino, deve sottostare alle modalità e alle tariffe fissate dal Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55/2018. I mezzi adibiti ai servizi non OSP dovranno essere dotati dei dispositivi di rilevazione satellitare forniti da Roma Capitale.
5. L'operatore autorizzato è responsabile di qualsiasi danno cagionato per la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'esercizio della linea non OSP, nonché per il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche prescritte nel medesimo provvedimento autorizzativo.

Art. 11

Attività di controllo e contributo annuale di sorveglianza

1. Attraverso i propri Uffici, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti attua verifiche e controlli periodici in ordine al permanere del possesso dei requisiti e agli obblighi gravanti sul titolare dell'autorizzazione all'esercizio di linea non OSP.
2. Ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza del servizio, gli operatori titolari di autorizzazione corrispondono a Roma Capitale un contributo annuale di sorveglianza pari ad € 150,00 per ciascuna linea non OSP istituita.
I soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea speciale, di gran turismo e commerciale sono tenuti a versare il contributo di sorveglianza entro il 31 gennaio di ogni anno solare di vigenza dell'autorizzazione.

Art. 12

Modifiche soggettive e oggettive del titolo autorizzatorio

1. L'autorizzazione amministrativa rilasciata non può essere ceduta e/o trasferita a terzi ad esclusione di cessazione dell'attività e cessione di ramo d'azienda, oltre che per i casi di trasformazione, fusione ed incorporazione, ovvero altre fattispecie disciplinate dal Codice civile. In ogni caso, il soggetto subentrante deve possedere i requisiti per esercitare il servizio previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, oltre a quelli fissati dal presente Regolamento.
Il soggetto interessato al subentro presenta apposita istanza completa delle dichiarazioni sostitutive indicate all'art. 6 del presente Regolamento, e corredata dall'atto avente ad oggetto la cessione di ramo d'azienda o le altre fattispecie disciplinate dal Codice civile.
Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti rilascia il nulla osta al subentro, entro 30 giorni dall'acquisizione della relativa istanza.

Il nulla osta al subentro nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di linea non OSP, è sottoposto al regime del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

2. L'operatore autorizzato può richiedere la modifica di uno o più elementi costitutivi della linea di trasporto (itinerario, fermate, capolinea, programmi d'esercizio e numero e/o tipologia degli autobus associati), presentando apposita istanza al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, che si esprime sulla fattibilità tecnica della modifica proposta, attraverso apposito provvedimento espresso; all'Amministrazione Capitolina è riconosciuta la possibilità di procedere d'ufficio alla modifica di uno o più elementi delle linee autorizzate, limitatamente a casi di sopravvenute esigenze di viabilità, di traffico e di sicurezza.
I termini per la conclusione del procedimento di modifica sono fissati in 60 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza finalizzata alla modifica della linea autorizzata.

Art. 13

Verifiche periodiche mantenimento requisiti - Rinnovo autorizzazione

1. Gli operatori autorizzati hanno l'obbligo di confermare, con cadenza annuale e mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il mantenimento di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Regolamento, dai criteri generali regionali e dalla normativa anche sopravvenuta.
2. Le competenti Strutture capitoline effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni di cui al precedente comma, nella misura percentuale indicata dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), e comunque non inferiore al 30%.
3. Per le richieste di rinnovo, le relative istanze, redatte secondo il modello "Allegato 1", devono pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza delle autorizzazioni per le quali si richiede il rinnovo, pena cessazione degli effetti delle stesse.
4. In caso di rinnovo che comporti variazioni ad uno o più elementi costitutivi della linea di trasporto indicati all'art. 2, gli operatori dovranno presentare l'istanza corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui al precedente art. 5, comma 1 e comma 2, lett. f), g), h), oltre all'ulteriore documentazione prevista al medesimo art. 5, concernente le variazioni richieste.

5. Nell'ipotesi di rinnovo che non comporti alcuna variazione agli elementi costitutivi della linea, l'istanza dovrà essere corredata dalle sole dichiarazioni e documentazione contemplate al precedente art. 5, comma 1 e comma 2, lett. f), g), h).

CAPO II

SERVIZI DI GRAN TURISMO

Articolo 14

Caratteri distintivi dei servizi di trasporto di gran turismo

1. I servizi di trasporto di gran turismo disciplinati dall'art. 4, comma 5-bis, Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii. sono precipuamente volti a favorire i collegamenti con luoghi di interesse artistico, storico e paesaggistico.
2. I servizi di gran turismo si caratterizzano per la presenza di fermate utili a visitare i luoghi di interesse di cui al primo comma, e per la presenza di servizi espressamente rivolti al turista e non all'utente in genere di un servizio pubblico ordinario o commerciale.

Articolo 15

Suddivisione del territorio di Roma Capitale ai fini della circolazione dei mezzi di gran turismo

1. Ai fini del presente Regolamento, per quanto concerne l'individuazione delle ZZ TT LL BUS A, B e C, si fa riferimento a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 262/2017.

Articolo 16

Linee di gran turismo da esercire nella ZTL BUS A

1. Per le linee di gran turismo che interessano esclusivamente l'area del territorio denominata ZTL BUS A, gli operatori presentano apposita istanza al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, secondo le modalità fissate dall'art. 5, e con gli ulteriori elementi indicati dal successivo art. 20.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente articolo è fissato in 90 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di cui al precedente comma.

Articolo 17
Svolgimento del servizio di gran turismo nelle aree denominate
ZTL BUS B e ZTL BUS C

1. Ai fini della tutela degli interessi pubblici superiori come descritti all'art. 1, comma 4, del presente Regolamento, nelle aree denominate ZTL BUS B e ZTL BUS C lo svolgimento dell'attività di trasporto di gran turismo soggiace a limiti quantitativi.
2. La Giunta Capitolina definisce i volumi di traffico sostenibili nel rispetto dei criteri enunciati dal successivo art. 18 del presente Regolamento.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle linee di gran turismo che interessano, in tutto o in parte, le aree ricadenti nelle ZTL BUS B e ZTL BUS C sono rilasciate a seguito di apposita procedura selettiva come indicato nel successivo art. 19; nell'ambito della predetta procedura, agli operatori titolari di autorizzazioni in essere prive di termine finale verrà riservata una quota non inferiore ai 2/3 dei volumi di traffico individuati dalla Giunta Capitolina ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 18
Criteri per l'individuazione dei volumi di traffico sostenibili

1. Nella fissazione dei necessari e proporzionali limiti quantitativi da apporre all'attività di trasporto di gran turismo, ovvero nell'individuazione della quantità di trasporto massima in termini di flussi veicolari transitanti sulle arterie stradali ricadenti nelle ZTL BUS B e ZTL BUS C, la Giunta Capitolina dovrà tener conto dei sottoelencati criteri:
 - impatto sulla viabilità;
 - impatto visivo in ambiti di particolare rilevanza monumentale, paesistica e archeologica;
 - impatto sulla regolarità del servizio pubblico locale soggetto ad oneri.

Articolo 19
Procedura selettiva

1. Sulla base dei criteri generali declinati dalle norme regionali e dalle previsioni del presente Regolamento, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Giunta Capitolina nella definizione dei volumi di traffico sostenibili, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti:

- indice apposita procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni relative a linee di gran turismo da esercire all'interno del perimetro delle ZTL BUS B e C. In tale procedura, improntata ai principi di concorrenza e pluralità, i criteri premiali devono tener conto anche del grado di impatto ambientale dei mezzi impiegati;
 - procede al rilascio delle autorizzazioni amministrative nel rispetto delle riserve sancite dal precedente art. 17, nonché sulla base della graduatoria redatta dalla commissione all'uopo nominata a seguito dell'esame delle domande di partecipazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento dell'attività di trasporto di gran turismo di cui al presente articolo, restano soggette alla disciplina dei criteri generali regionali.

Articolo 20

Ulteriore documentazione da allegare all'istanza

1. Le imprese interessate all'ottenimento dell'autorizzazione al servizio di gran turismo, nell'ambito della relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2, lett, d), art. 5 del presente Regolamento, riportano gli elementi idonei a dimostrare l'attitudine della linea a valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso della linea per la quale si richiede l'autorizzazione.
2. In tale relazione l'impresa dovrà indicare altresì la presenza di eventuali servizi aggiuntivi offerti all'Utenza.

Articolo 21

Durata autorizzazione - Rinnovo

1. Le autorizzazioni al servizio di gran turismo rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 19 hanno validità di 8 (otto) anni.
2. Esclusivamente le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento dei servizi di gran turismo all'interno della ZTL BUS A possono essere rinnovate, su richiesta del soggetto autorizzato, una sola volta e per una durata di 8 (otto) anni.

Articolo 22

Tariffe applicabili

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, della Legge Regione Lazio del 16 luglio 1998, n. 30 e ss.mm.ii. le tariffe sono libere e sono oggetto di comunicazione al Dipartimento Mobilità e Trasporti contestualmente alla comunicazione dell'inizio dell'attività e per ogni successiva variazione.
2. Il gestore è tenuto a rilasciare all'utente un titolo di viaggio dal quale risultino la denominazione dell'impresa, l'identificazione della linea, il periodo di validità ed il prezzo, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale.
3. Il titolo di viaggio può essere acquistato a bordo, presso rivendite autorizzate o per via telematica.
È vietata la vendita dei titoli di viaggio o la loro rivendita in forma itinerante.

CAPO III

SERVIZI COMMERCIALI

Articolo 23

Inquadramento dei servizi commerciali e caratteri distintivi

Per linee commerciali, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-ter, art. 4, della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii., devono intendersi i servizi di trasporto di persone svolti a totale rischio dell'operatore, non integrati in una rete di servizi minimi, non destinanti primieramente alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico - culturale e svolti in assenza di contributi pubblici.

Articolo 24

Sovrapposizione e interferenza con i servizi di trasporto soggetti ad obblighi di servizio pubblico

1. L'attivazione di una o più linee commerciali è subordinata alla verifica circa il rispetto del divieto di sovrapposizione e interferenza con il trasporto pubblico locale soggetto ad oneri di servizio pubblico.
2. Si configura sovrapposizione allorché il servizio di linea commerciale si rivolge alle stesse fasce di utenza del servizio di trasporto pubblico locale soggetto ad oneri, con percorso e fermate identici o assimilabili per collegamento, con tariffe

analoghe ai servizi minimi e aggiuntivi di TPL assoggettati ad obbligo di servizio pubblico. Non si ha sovrapposizione quando sulla linea o ambito per i quali è richiesta l'autorizzazione non sono presenti servizi di TPL, oppure gli stessi sono insufficienti o inadeguati a coprire la domanda di mobilità o sono attivi solo per determinate fasce orarie. La sovrapposizione dei servizi commerciali con i servizi di linea ordinari può sempre essere superata mediante specifiche prescrizioni in sede di autorizzazione o mediante accordi di cui all'art. 11 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con il necessario coinvolgimento del gestore del servizio di TPL interessato.

3. Si ha interferenza fra servizi di TPL e servizi di linea commerciale laddove, al di fuori dell'ipotesi di sovrapposizione di cui al comma precedente, si abbia sottrazione dimostrata di utenti al TPL da parte dei servizi commerciali su determinate tratte, o per determinate fasce orarie o per specifiche categorie di utenti. Non si ha interferenza quando le tariffe dei servizi commerciali sono significativamente più elevate di quelle del TPL. L'interferenza dei servizi commerciali con i servizi di linea ordinari può sempre essere superata mediante specifiche prescrizioni in sede di autorizzazione o mediante accordi di cui all'art. 11 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con il necessario coinvolgimento del gestore del servizio di TPL interessato.
4. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti non accoglie le istanze finalizzate all'attivazione di linee di trasporto commerciali e non rilascia atti di assenso comunque denominati nell'ambito di analoghi procedimenti di competenza di altri Enti, nelle ipotesi di sovrapposizione e interferenza di cui ai commi precedenti.

Articolo 25

Ulteriore documentazione da allegare all'istanza

Le imprese interessate all'ottenimento dell'autorizzazione al servizio di trasporto commerciale, nell'ambito della relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2, lett. d), art. 5 del presente Regolamento, riportano gli elementi idonei a dimostrare l'attitudine della linea oggetto di autorizzazione a soddisfare l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate.

Articolo 26

Tariffe applicabili

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii., le tariffe sono libere e sono oggetto di comunicazione al Dipartimento Mobilità e

Trasporti contestualmente alla comunicazione dell'inizio dell'attività e per ogni successiva variazione.

2. Il gestore è tenuto a rilasciare all'utente un titolo di viaggio dal quale risultino la denominazione dell'impresa, l'identificazione della linea, il periodo di validità ed il prezzo, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale.
3. Nel caso di linee commerciali con cadenza giornaliera feriale, o feriale e festiva, la tariffazione deve comunque prevedere anche una tariffa in abbonamento, prevedendo almeno un abbonamento mensile.
4. Il titolo di viaggio può essere acquistato a bordo, presso rivendite autorizzate o per via telematica. È vietata la vendita dei titoli di viaggio o la loro rivendita in forma itinerante.

Articolo 27

Collocazione geografica aree di sosta e fermata

Nell'ottica di un razionale uso degli spazi e per finalità di decongestionamento veicolare, la Giunta Capitolina può individuare, in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, aree da destinare ai capolinea e alle fermate dei mezzi adibiti ai servizi commerciali di competenza di Roma Capitale e degli altri Enti.

Articolo 28

Misure a tutela dell'effettività del regime concorrenziale

Nell'ipotesi di saturazione delle aree destinate alle operazioni di movimentazione dei passeggeri dei servizi commerciali, al fine di assicurare elevati livelli di trasparenza e garantire parità di trattamento tra gli operatori interessati all'accesso al mercato, Roma Capitale procederà all'assegnazioni degli stalli deputati all'esercizio dell'attività di trasporto di cui al presente Capo, ricorrendo ad apposite procedure ad evidenza pubblica.

Articolo 29

Durata autorizzazioni

L'autorizzazione all'esercizio di linee commerciali ha validità di 8 (otto) anni e può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di 8 (otto) anni.

CAPO IV SERVIZI DI LINEA SPECIALI

Articolo 30 Classificazione delle linee speciali

In base alle finalità e alla tipologia di utenza servita, nell'alveo delle linee di trasporto speciali ex art. 4, comma 4, Legge Regione Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii. si distinguono le seguenti categorie:

- a) linee speciali per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo o "riservate scolastiche";
- b) linee speciali dedicate al trasporto di portatori di handicap e/o soggetti con ridotta capacità motoria;
- c) linee speciali per lavoratori e studenti non frequentanti la scuola dell'obbligo;
- d) linee speciali residuali.

Articolo 31 Ulteriore Documentazione da allegare all'istanza

Oltre alle dichiarazioni e alla documentazione prevista all'art. 5, ai fini dell'attivazione di una o più linee speciali, va adeguatamente dimostrato il legame sussistente tra gli utenti e il soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato.

Articolo 32 Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione all'esercizio delle linee speciali, coincide con la durata del legame/rapporto indicato dal precedente art. 31.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle linee speciali potrà essere rinnovata una sola volta.

CAPO V

APPARATO SANZIONATORIO

Articolo 33

Illeciti e sanzioni pecuniarie

1. Oltre alle fattispecie contemplate dalla normativa primaria e secondaria di riferimento, nell'ambito dei servizi commerciali, speciali e di gran turismo si configurano illeciti laddove l'impresa:
 - a) non rispetti gli obblighi sanciti dal paragrafo 10 dei criteri generali regionali, afferenti alle garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori;
 - b) non rispetti gli obblighi previsti dal comma 2, lett. c) art. 5 e dagli artt. 22 e 26 del presente Regolamento, concernenti le tariffe da applicare, secondo il piano tariffario prodotto in sede di autorizzazione o successivamente assentito dall'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito ad un adeguamento tariffario;
 - c) sospenda o interrompa in modo temporaneo e/o definitivo il servizio, in violazione dell'obbligo di comunicazione e relativa autorizzazione a detta interruzione e/o sospensione;
 - d) ritardi in modo reiterato di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio autorizzato. La reiterazione deve essere pari ad almeno 3 (tre) volte in un solo mese. Non vi è ritardo qualora sussistano motivazioni esterne al controllo e/o alla volontà dell'esercente;
 - e) non rispetti l'obbligo di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro il termine previsto dall'art. 9 dalla data di inizio riportata nell'autorizzazione, o eserciti il servizio in un eventuale periodo di sospensione dell'autorizzazione disposta conformemente a quanto previsto al successivo art. 34;
 - f) installi paline di fermata in aree diverse da quelle autorizzate;
 - g) proceda alla vendita dei titoli di viaggio in forma itinerante, anche avvalendosi di soggetti non alle proprie dirette dipendenze;
 - h) non rispetti le prescrizioni contenute nell'autorizzazione relative alle frequenze massime sviluppabili, agli itinerari e alle fermate, nonché alla tipologia di autobus da impiegare;
 - i) impedisca, in assenza di giustificato motivo, lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

2. Gli illeciti che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato, bensì il possesso ancorché temporaneo dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, si configurano laddove sia presente almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- j) mancato possesso e/o perdita dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009;
 - k) mancato possesso e/o perdita dei requisiti della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismo accreditati dal sistema ACCREDIA;
 - l) mancata applicazione nei confronti degli addetti delle norme di diritto comune e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore anche in via temporanea;
 - m) mancato rispetto, anche in via temporanea, delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca anche servizi di trasporto soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
3. Gli illeciti di cui ai precedenti commi sono soggetti al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nella misura sotto riportata:
- Euro 100,00 per i casi di cui al comma 1, lett. a), b), c), d);
 - Euro 250,00 per i casi di cui al comma 1, lett. e), e al comma 2 lett. k), l), m);
 - Euro 500,00 per i casi di cui al comma 1, lett. f), g), h), i) e al comma 2, lett. j).
4. Le Strutture capitoline che procedono all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie come sopra riportate, nonché delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e dall'ulteriore normativa settoriale di riferimento, informano, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nei successivi artt. 34, 35 e 36.

Articolo 34 **Sospensione**

1. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, sulla base degli accertamenti delle violazioni eseguiti dagli Organi di controllo competenti, nonché sulla base degli esiti dei controlli di propria competenza, procede alla sospensione dell'autorizzazione, nei casi e con le durate di seguito indicate:
- 3 (tre) giorni di sospensione nel caso in cui l'operatore non ottemperi alle disposizioni impartite dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti tramite apposita diffida. La diffida indicherà altresì il termine entro il quale il vettore autorizzato è tenuto a fornire la prova dell'avvenuto adempimento;
 - 7 (sette) giorni di sospensione laddove siano state adottate, nei confronti dell'operatore, due diffide nell'anno solare, anche qualora l'operatore vi abbia

- tempestivamente ottemperato, salvi i casi in cui lo stesso operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dal Dipartimento Mobilità e Trasporti;
- 7 (sette) giorni di sospensione per la mancata comunicazione relativa al malfunzionamento del sistema di rilevazione satellitare. La predetta comunicazione deve avvenire entro il termine di 3 giorni, decorrente dalla data del mancato funzionamento;
 - 10 (dieci) giorni di sospensione per la violazione prevista alla lett. i) dell'art. 33;
 - 15 (quindici) giorni di sospensione quando siano state adottate tre diffide in un triennio di esercizio anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato. Sono fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dal Dipartimento Mobilità e Trasporti;
 - 15 (quindici) giorni di sospensione per la violazione prevista alla lett. f) dell'art. 33;
 - 15 (quindici) giorni di sospensione per la violazione prevista alla lett. g) dell'art. 33;
 - 30 (trenta) giorni di sospensione nell'ipotesi di commissione, nell'arco di tre anni, di quattro infrazioni tra quelle previste agli artt. 72 comma 13, 78 comma 3, 79 comma 4, 80 commi 14 e 17, 82 comma 9, 87 comma 6, 174 comma 9, 178 comma 6, 180 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
 - 30 (trenta) giorni di sospensione per l'impiego alla guida di personale non avente i requisiti, anche psico fisici, sanciti dalla vigente normativa in materia di trasporto pubblico di linea.
2. La sospensione può riguardare anche solo l'utilizzo di singoli mezzi. In tale ipotesi, due sospensioni di singoli mezzi esercitate in un anno solare e/o tre sospensioni di singoli mezzi comminate in un solo triennio danno luogo ad una sospensione di 10 (dieci) giorni dell'autorizzazione.
 3. Limitatamente ai casi in cui la sospensione del servizio possa comportare grave pregiudizio all'utenza che utilizza il servizio stesso, a questa può seguire una contestuale riammissione al servizio, che non annulla però gli effetti sanzionatori della sospensione stessa.
 4. L'impresa che compie violazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
 5. Quando la sospensione è stata comminata per una irregolarità avente carattere continuativo, il periodo di sospensione si interrompe alla data in cui il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha ricevuto da parte del soggetto autorizzato la comunicazione di avvenuta regolarizzazione e lo stesso Dipartimento dà contestualmente atto dell'avvenuta regolarizzazione.

Articolo 35

Revoca

1. L'impresa che, entro il periodo di 3 (tre) anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 34, è destinataria di ulteriori due sospensioni comminate sempre ai sensi del precedente art. 34, incorre nella revoca dell'autorizzazione.
2. È disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso di accertata morosità nel pagamento del contributo di sorveglianza, di cui all'art. 11, per un periodo superiore a 24 mesi.
3. È disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso di accertata morosità nel pagamento del canone di accesso alla ZTL per un periodo superiore a 24 mesi.

Articolo 36

Decadenza

1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ovvero dei requisiti previsti all'art. 4 del presente Regolamento;
 - b) ottenimento dell'autorizzazione sulla base di dichiarazioni falsi, mendaci o reticenti, o sulla base di documenti falsi;
 - c) mancata attivazione del servizio entro i termini fissati dall'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) comprovate, gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio ovvero di gravissime irregolarità e/o violazioni ancorché non reiterate;
 - e) esplicita rinuncia da parte dell'impresa titolare.

Articolo 37

Procedimento di comminazione delle misure sanzionatorie – Termini procedurali

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, il Dipartimento Risorse Economiche è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 33.

2. L'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è trasmessa al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti.
3. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti è competente all'adozione dei provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 34, 35 e 36.
4. L'organo di Polizia, in relazione alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, trasmette rapporto informativo e copia del verbale di accertamento della violazione al Dipartimento Risorse Economiche e al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti che, ricevuti gli atti, adottano i provvedimenti di propria competenza.
5. In relazione all'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 3 del presente articolo, l'Organo di Polizia che accerta la violazione trasmette, entro quattordici giorni dalla commessa violazione, rapporto informativo al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, contenente la precisa descrizione della condotta illecita accertata.
6. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, ricevuti gli atti, provvede, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del rapporto informativo, all'avvio del procedimento di propria competenza nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'interessato può presentare memorie scritte e documenti, entro quindici giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione dell'avvio del procedimento. Sulla base della documentazione acquisita, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti conclude il procedimento con apposita Determinazione Dirigenziale entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento.
7. I medesimi termini procedurali di cui al comma 6, si osservano anche nei casi di procedimenti avviati dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti sulla base dei controlli di propria competenza. Nei predetti casi, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti trasmette il provvedimento di sospensione, revoca e decadenza al Dipartimento Risorse Economiche e alla Polizia Locale di Roma Capitale.
8. In ossequio al comma 4, paragrafo 13, dei criteri generali regionali, nell'ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 34, lo stesso va comunicato al gestore con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, per consentirgli l'avvio delle operazioni propedeutiche alla sospensione comminata.

9. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti comunica altresì, alla Struttura territoriale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, l'intervenuta adozione dei provvedimenti contemplati dagli artt. 34, 35 e 36 del presente Regolamento.
10. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, in caso di violazioni commesse da titolari di autorizzazioni per i servizi di linea commerciali, per i servizi di linea di gran turismo e per i servizi di linea speciali rilasciate da Enti diversi da Roma Capitale, provvede a trasmettere all'Ente competente apposita comunicazione qualificata.
11. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, anche tramite partner istituzionali, provvede alla tenuta di un archivio delle violazioni di cui al presente Capo, ai fini della verifica di pregresse violazioni amministrative.

Articolo 38

Strumenti di tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie adottati dal Dipartimento Risorse Economiche, è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al Giudice Ordinario, con le modalità e i termini di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
2. Avverso i provvedimenti adottati dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti in ottemperanza agli artt. 34, 35 e 36 del presente Regolamento, è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Articolo 39

Disciplina delle autorizzazioni in essere


1. Le autorizzazioni in essere all'esercizio di linee di gran turismo, il cui servizio viene svolto nelle aree del territorio capitolino denominate ZTL BUS B e ZTL BUS C, non potranno essere oggetto di potenziamento attraverso l'aumento del numero dei mezzi e delle frequenze d'esercizio.

2. La Giunta Capitolina provvederà ad individuare i volumi di traffico sostenibili, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 18, entro il termine di 6 (sei) mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
3. Fatti salvi i titoli autorizzatori recanti un apposito termine finale, le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo decadranno al momento del rilascio delle nuove autorizzazioni, come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 40

Accesso e circolazione dei veicoli all'interno delle ZZ.TT.LL. BUS

1. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto di linea non OSP sono integralmente sottoposti ai limiti e alle condizioni previste dal Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 55/2018, che disciplina l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C;
2. Ai fini dell'accesso e della circolazione all'interno delle ZZ.TT.LL. BUS A, B e C, ai mezzi adibiti alle linee speciali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 del presente Regolamento, è applicato il medesimo sistema tariffario previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55/2018 per il Servizio di Trasporto Scolastico Privato.
Per le linee speciali di cui alle lett. c) e d) dell'art. 30 del presente Regolamento, è applicata la tariffa contemplata dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55/2018 per i servizi di linea di gran turismo e commerciali, ridotta del 10%.



ROMA CAPITALE
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
Direzione Trasporto Pubblico Locale
 Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 – Roma
 PEC: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it

Il sottoscritto nato a (prov.) il
 residente a (prov.) Via n. titolare/legale
 rappresentante dell'impresa con sede legale in (prov.
) Via n. Cod. Fisc./P.IVA iscritta al REN
 (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese di autotrasporto con n.,
 autorizzata all'esercizio di servizi di trasporto di persone dall'Ufficio Motorizzazione Civile di
 ed iscritta presso la CCIAA di al n. REA

 tel e-mail PEC

(In caso di riunioni di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite).

Chiede il

- Rilascio dell'autorizzazione (*trasmettere la documentazione dal punto 1 al punto 19*)
 Rinnovo dell'autorizzazione con variazioni (*trasmettere la documentazione dal punto 1 al punto 12, più l'eventuale documentazione dal punto 13 al punto 19*)
 Rinnovo dell'autorizzazione senza variazioni (*trasmettere la sola documentazione dal punto 1 al punto 12*)

Per n. anni (*massimo 8 anni*), ai sensi dell'art. 4, della L.R. n. 30/1998 recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" ed ai sensi dei "criteri generali" adottati con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 80 del 01.03.2022, all'esercizio del servizio:

- di linea di Gran Turismo di linea Commerciale di linea Speciale

di seguito indicato:

Utilizzare questo spazio

A) Documentazione da produrre per il RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le imprese che intendono richiedere l'autorizzazione di un servizio di linea devono presentare la presente domanda, a cui devono essere allegata, quale parte integrante della stessa:

✓ Le sottostanti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per le finalità di seguito indicate.

1. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. *(In caso di riunione orizzontale di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite, in tutti gli altri casi dai soli soggetti indicati nella domanda come esecutori dei servizi di trasporto di linea);*
2. dichiarazione circa il possesso della certificazione relative alla qualifica aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, indicando anche l'Organismo accreditato che l'ha rilasciata;
3. dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus idonei per il servizio specifico da svolgere e in regola con le norme ambientali vigenti a livello regionale e comunale, con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio oggetto della richiesta;
4. dichiarazione di assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto degli autobus di cui al punto 3, qualora tale sovvenzione non abbia riguardato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;
5. dichiarazione relativa alla disponibilità o l'impegno alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati al settore;
6. dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale o di gran turismo ovvero speciale, con indicazione della tipologia, della capacità e della ubicazione degli stessi;
7. dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni di cui al par. 11, punti 1 e 2 dei "Criteri generali", nonché di non aver subito provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus (In caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite nel territorio dello Stato e/o territorio della UE qualora si tratti di impresa straniera);
8. dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, di non gestire servizi soggetti ad "obblighi di servizio pubblico" sovvenzionati. In caso contrario, qualora l'impresa gestisca anche servizi soggetti a finanziamento e/o sovvenzione pubblica, l'impresa deve dichiarare l'impegno a rispettare gli obblighi inerenti alla separazione contabile tra le due fattispecie; (In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite, che svolgono il servizio di trasporto);
9. eventuale dichiarazione relativa al possesso di nulla osta rilasciato dagli Enti diversi da Roma Capitale, circa la disponibilità degli stalli e l'utilizzo dei capolinea e/o delle fermate ricadenti nella competenza di tali Enti;

✓ L'ulteriore documentazione richiesta:

10. copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
11. ricevuta attestante il pagamento dei diritti d'istruttoria per un importo complessivo pari ad euro 60,00 per ciascuna linea di trasporto di cui si chiede l'istituzione e/o il rinnovo;
12. carta dei servizi adottata;
13. scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di percorrenza e tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio rispetto alla linea per la quale si richiede l'autorizzazione. Il programma orario di esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell'autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza. Detto programma di esercizio costituirà parte integrante dell'autorizzazione;
14. instradamento redatto anche su cartina stradale in scala adeguata, nel quale siano indicati il percorso e le fermate previste con l'eventuale indicazione dell'Autorità che ha autorizzato detti percorsi capolinea e/o fermate;
15. piano della tariffazione che si intende applicare, con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa;
16. eventuale richiesta di nulla osta presentata agli Enti chiamati a pronunciarsi nell'ambito della procedura autorizzatoria di competenza di Roma Capitale;
17. relazione tecnica illustrativa del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione, contenente anche i dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire. In detta relazione dovranno essere fornite adeguate indicazioni che consentano di riconoscere la fattispecie e le finalità del servizio, nonché la relativa sostenibilità economica secondo una preventivata tariffazione che tenga conto anche di tutto quanto prescritto ai presenti criteri generali;
In particolare, nell'ambito di detta relazione deve essere evidenziata:
 - *per le linee "commerciali": l'attitudine della linea oggetto di autorizzazione a soddisfare l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate;*
 - *per le linee di "gran turismo": l'attitudine della linea a valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso della linea per la quale si richiede l'autorizzazione;*
 - *per le linee "speciali": la dimostrazione che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato.*
18. elenco del materiale rotabile, comprensivo dell'elenco dei mezzi di riserva, che si intende adibire allo svolgimento del servizio (indicando modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed Ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione) e copia delle carte di circolazione;
19. documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia dovrà essere in scala adeguata ai fini della verifica del percorso e almeno in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea;

B) Documentazione da produrre in caso di RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON VARIAZIONI

Le imprese che intendono rinnovare l'autorizzazione di un servizio di linea che comporti variazioni in termini di percorso, fermate, orari e mezzi impiegati o altro, devono presentare la presente domanda, a cui deve essere allegata:

- ✓ Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui ai precedenti punti da 1 a 9 e la documentazione di cui ai punti 10, 11 e 12
- ✓ L'ulteriore documentazione di cui dai precedenti punti da 13 a 19, limitatamente a quella interessata dalle variazioni richieste.

Descrivere quali sono le variazioni che si intendono apportare:

Utilizzare questo spazio

C) Documentazione da produrre in caso di RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SENZA VARIAZIONI

Le imprese che intendono rinnovare l'autorizzazione di un servizio di linea che non comporti variazioni in termini di percorso, fermate, orari e mezzi impiegati o altro, devono presentare la presente domanda, a cui deve essere allegata:

- ✓ Esclusivamente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui ai precedenti punti da 1 a 9 e la documentazione di cui ai punti 10, 11 e 12.

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che i dati riportati nella presente istanza e nei suoi allegati sono veritieri e di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, laddove sancisce che "*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*".

Data

Firma _____

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI).

Il/la sottoscritto, nella sua qualità di Legale Rappresentante, è informato/a che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza.

In osservanza della vigente normativa sulla Privacy, si garantisce la massima riservatezza riguardo ai dati personali acquisiti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – *Regolamento UE n. 679/2016* e ss.mm.ii.

Data

Firma _____